

**Civile Ord. Sez. 3 Num. 4300 Anno 2019**  
**Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO**  
**Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO**  
**Data pubblicazione: 14/02/2019**

**ORDINANZA**

sul ricorso 14338-2016 proposto da:

STYLE CAR SNC , in persona del legale rappresentante  
p.t. PASQUALE PALERMO, elettivamente domiciliata in  
ROMA, VIA SARDEGNA 29, presso lo studio dell'avvocato  
GIORGIO VASI, che la rappresenta e difende unitamente  
all'avvocato RAFFAELE MORRA giusta procura in calce  
al ricorso;

**- ricorrente -**

2018

776

**contro**

AXA ASSICURAZIONI SPA , in persona del Procuratore,  
legale rappresentante pro-tempore, MAURIZIO RAINO',  
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI  
SCIALOJA, 6, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO

OTTAVI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI OTTAVI giusta procura in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1925/2015 del TRIBUNALE di COMO, depositata il 14/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza del 26/5/2016 il Tribunale di Como ha respinto il gravame interposto dalla società Style Car di Pasquale Palermo & C. s.n.c. in relazione alla pronunzia G. di P. Como n. 1328/2014, di rigetto della domanda originariamente proposta nei confronti della società Axa Assicurazioni s.p.a. di pagamento del credito ceduto dal sig. Antonio Tinelli, avente ad oggetto somme a titolo di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di sinistro stradale.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell'appello la società Style Car di Pasquale Palermo & C. s.n.c. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo.

Resiste con controricorso la società Axa Assicurazioni s.p.a., che ha presentato anche memoria.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con unico complesso motivo la ricorrente denuncia <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 1260, 1343 c.c., 160 T.U.B., D.M. n. 29 del 2009, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché <<omesso esame>> di fatti decisivi per il giudizio, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.

Si duole essersi dal giudice dell'appello erroneamente ritenuto che svolga attività di finanziamento con conseguentemente suo assoggettamento alla disciplina dettata dal T.U.B.

Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il credito di risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione ai sensi dell'artt. 1260 ss. c.c., e il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., non sussistendo alcun divieto normativo in ordine alla cedibilità del credito risarcitorio ( v. Cass., 10/1/2012, n. 51; Cass., 10/1/2012, n. 52; Cass., 3/10/2013, n. 22601 ).

Orbene, nell'affermare che la cessione del credito implica attività finanziaria soggetta ad autorizzazione ex art. 106 d.lgs. n. 385 del 1992 il

giudice dell'appello ha nell'impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.

Al riguardo vale altresì osservare che nella specie la cessione in argomento difetta del carattere della gratuità e costituisce non già un'operazione di finanziamento bensì il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale di carrozziere nella specie dall'odierna svolta dalla cessionaria del credito, odierna ricorrente.

Dell'impugnata sentenza, assorbito ogni altro e diverso profilo, s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Como, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie p.q.r. il ricorso. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Como, in diversa composizione.

Roma, 9/3/2018